SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 15 MARZO 1984 [1]

Industrie riunite odolesi SpA contro Commissione delle Comunità europee

«Quote di produzione d'acciaio — ordini di paesi terzi»

Causa 348/82

Massime

1. *Eccezione d'illegittimità — Atti di cui può essere eccepita l'illegittimità — Decisioni individuali — Esclusioni*
   (Trattato CECA, art. 36, 3° comma)

2. *CECA — Produzione — Regime di quote di produzione per l'acciaio — Superamento di quote — Ordine proveniente da un paese terzo — Incertezza sull'inclusione dei prodotti di cui trattasi nel regime delle quote — Inclusione decisa in seguito — Circostanze giustificative — Insussistenza*
   (Trattato CECA, art. 58; decisioni generali nn. 1831/81 e 1832/81)

Nella causa 348/82,

INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI SPA, con sede in Odolo (Brescia-Italia), in persona del sig. Desiderio Leali, consigliere delegato, con gli avvocati Gino Alberto Bergmann, del foro di Milano, Fabrizio Massoni, del foro di Bruxelles e Gerolamo Pellicano, del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. André Elvinger, 15, Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo ufficio legale, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edifico Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

1 — Lingua processuale: l'italiano.

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 24 novembre 1982, n. C (82) 1631/3, relativa ad un'ammenda inflitta alla ricorrente a norma dell'art. 58 del Trattato CECA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

Di fronte ad una situazione di crisi manifesta del mercato dell'acciaio ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA, la Commissione introduceva con la decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794/CECA (GU L 291, pag. 1), un sistema di controllo e di quote di produzione per il periodo 1° novembre 1980 - 30 giugno 1981. Con decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831 (GU L 180, pag. 1), la Commissione prorogava, con certe modifiche, la disciplina di controllo e di quote di produzione per i prodotti dell'industria siderurgica per il periodo 1° luglio 1981 - 30 giugno 1982.

Ai sensi dell'art. 5 della decisione 1831/81/CECA, la Commissione fissa trimestralmente, per ogni impresa, le quote di produzione per i vari gruppi di prodotti. Secondo gli artt. 6-10, tali quote vengono stabilite in base alle produzioni di riferimento dell'impresa, alle quali viene applicato un tasso di riduzione. L'art. 9 dispone che la Commissione comunichi a ciascuna impresa le sue produzioni di riferimento nonché le quote di produzione che risultano dall'applicazione del tasso di riduzione.

Con lettera 14 luglio 1981, data alla quale non erano state ancora fissate le sue quote di produzione per il terzo trimestre 1981, la ricorrente chiedeva alla Commissione un adeguamento delle stesse, a norma della decisione n. 2794/80/CECA, per aver accettato un ordinativo ai fini dell'esportazione in un paese terzo, nella specie la Libia.

Con lettera 4 agosto 1981, la Commissione comunicava alla ricorrente le sue produzioni di riferimento e le quote di produzione dei vari prodotti siderurgici per il terzo trimestre 1981.

La ricorrente non ha impugnato la decisione.

Con lettera 7 agosto 1981, la Commissione respingeva esplicitamente la domanda 14 luglio 1981, sottolineando, da un lato, che i metodi di calcolo stabiliti dalla decisione n. 1831/81/CECA, modificata dalla decisione 3 luglio 1981 n. 1832/81/CECA (GU L 184, pag. 1), avevano fissato i periodi di riferimento in modo definitivo, e, d'altra parte, che nell'effettuare il calcolo della produzione di riferimento si era già tenuto conto della particolare situazione della ricorrente.

Questa ha contestato con varie lettere il rigetto della sua domanda, senza però proporre ricorso.

Con decisione 24 novembre 1982, n. C(82) 1631/3, la Commissione constatava che la ricorrente aveva superato di 4 999 tonnellate la quota di produzione per i prodotti del gruppo V (tondi per cementi armati) e del gruppo VI (acciai mercantili) assegnatale per il terzo trimestre 1981. Le infliggeva pertanto un'ammenda di 374 925 ECU, pari a 502 601 959 LIT. La decisione veniva notificata alla ricorrente il 6 dicembre 1982.

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 31 dicembre 1982, la ricorrente ha proposto, a norma dell'art. 33 del Trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 24 novembre 1982 che le infliggeva l'ammenda ed, in subordine, alla riduzione dell'ammenda stessa.

Il 15 marzo 1983, la ricorrente ha chiesto altresì, con domanda di provvedimento d'urgenza, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Con ordinanza 20 aprile 1983, il Presidente della Corte ha sospeso l'esecuzione, a condizione che la richiedente costituisse previamente una cauzione bancaria che garantisse il pagamento dell'ammenda inflitta con la decisione impugnata e degli interessi di mora calcolati al tasso di sconto della Banca d'Italia maggiorato dell'1 %.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 6 luglio 1983, la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Prima Sezione.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1. in via preliminare, sospendere l'esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 23 novembre 1982;

2. annullare la decisione impugnata;

3. in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta con la suddetta decisione;

4. in ulteriore subordine, dilazionare il pagamento dell'ammenda;

5. condannare la convenuta alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare il ricorso irricevibile;

2. in subordine, dichiararlo infondato;

3. condannare la ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *ricorrente* non contesta i fatti dedotti nella decisione. Essa ammette, in particolare, di aver superato la quota fissatale per il terzo trimestre 1981. Essa precisa, in proposito, che il superamento derivava dalla produzione destinata ad una consegna in Libia, il cui ordine era stato accettato il 6 aprile 1981, prima cioè dell'entrata in vigore della decisione 1831/81/CECA. Essa aveva accettato l'ordine, ritenendo che l'esportazione verso paesi terzi fosse incoraggiata dalla Commissione. Infatti, per il quarto trimestre 1980, la ricorrente aveva ottenuto l'adeguamento della sua quota di produzione onde onorare un contratto d'esportazione eccezionale in Libia. La Commissione aveva autorizzato tale adeguamento con lettera 23 novembre 1980, sottolineando in particolare «che è interesse della siderurgia comunitaria mantenere tali correnti d'esportazione».

Dopo che con la decisione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA, la Commissione aveva introdotto una nuova disciplina di quote, la ricorrente ha immediatamente chiesto, con lettera 14 luglio 1981, l'adeguamento delle sue quote onde poter onorare il nuovo ordine del 6 aprile 1981. Tuttavia la Commissione, in manifesta contraddizione con la linea di condotta precedentemente enunciata nella sua lettera 23 novembre 1980, non ha autorizzato l'adeguamento. Tale decisione ha determinato un notevole danno alla ricorrente, in quanto essa aveva nel frattempo inviato in Libia buona parte del materiale ordinato, pari al 70 % della produzione autorizzata per il terzo trimestre 1981. Di conseguenza, essa non poteva onorare completamente il nuovo ordine e ciò l'ha esposta a reclami da parte dei clienti.

Il comportamento della Commissione nel caso di specie è manifestamente incompatibile con l'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA, in forza del quale la Commissione, in caso di difficoltà particolarmente gravi, può modificare le quote.

Inoltre, la Commissione, rifiutando in quell'occasione di adeguare le quote, non ha tenuto conto dell'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA, modificata dalla decisione n. 1832/81/CECA. Per quanto riguarda la presente causa, detto articolo è del seguente tenore:

«Se, a causa degli alti tassi di riduzione imposti per un trimestre, la disciplina delle quote creasse difficoltà eccezionali ad un'impresa, la Commissione procederà ad un idoneo adeguamento delle produzioni di riferimento per le categorie in questione ...., nei seguenti casi:

— ...

— la produzione di riferimento totale delle categorie V e VI è inferiore a 60 000 tonnellate l'anno e il tasso di riduzione supera il 20 %».

L'art. 14, surriportato, non attribuisce un potere discrezionale alla Commissione, ma la obbliga invece ad adeguare le quote se, come nella fattispecie, ne sussistono i presupposti. D'altra parte, nel periodo di riferimento di tre anni, l'impresa ricorrente ha già ridotto la sua produzione del 75 % e ciò l'ha collocata al limite della sopravvivenza economica. Stando così le cose, la Commissione non doveva rifiutare l'adeguamento delle quote. Per di più, la sanzione inflitta dalla decisione impugnata è del tutto iniqua.

La *Commissione* considera destituite di fondamento tutte le osservazioni della ricorrente.

È incomprensibile anzitutto che la ricorrente, avendo ricevuto il 6 aprile 1981 un grosso ordine di materiale per la Libia non abbia chiesto immediatamente l'adeguamento della quota per esportazioni eccezionali, ma lo abbia fatto solo nel luglio del 1981. Peraltro, la domanda, basata sulla decisione n. 2794/80/CECA, è assolutamente irricevibile perché, alla data in cui è stata proposta, la decisione n. 2794/80/CECA non era più in vigore.

In secondo luogo, la domanda d'adeguamento 14 luglio 1981 non poteva essere accolta ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA, perché, in quel momento, la situazione della ricorrente non soddisfaceva una delle condizioni previste. Infatti, l'art. 14 subordina l'eventuale adeguamento della quota ad una condizione relativa alla produzione: per i prodotti delle categorie V e VI, questa doveva essere inferiore a 60 000 tonnellate annue, mentre la produzione di riferimento della ricorrente era di 102 706 tonnellate annue.

La ricorrente aveva, infine, già fruito di adeguamenti della quota per il quarto trimestre del 1980 per poter effettuare esportazioni nei paesi terzi. Essa era stata anche autorizzata a produrre nel primo trimestre del 1981 la quota supplementare concessa per le esportazioni. Inoltre, in forza della decisione n. 2794/80/CECA, essa aveva ottenuto due altri adeguamenti delle sue quote di produzione per il primo e rispettivamente per il secondo trimestre 1981. Nel calcolare le nuove quote per il terzo trimestre del 1981, la Commissione ha applicato l'art. 7 bis della decisione n. 1832/81/CECA, a norma del quale la produzione di riferimento per le nuove quote va calcolata prendendo in considerazione le quote attribuite durante il periodo d'applicazione della decisione n. 2794/80/CECA, con tutti gli adattamenti concessi in forza della stessa. È stato di conseguenza tenuto debito conto della situazione particolare della ricorrente.

La Commissione si oppone alla riduzione dell'ammenda inflitta, in quanto è la ricorrente stessa ad aver assunto il rischio di accettare un grosso ordine ben sapendo che esiste una disciplina di quote di produzione a ridotto margine di manovra. L'impresa ricorrente doveva limitarsi a produrre i quantitativi previsti dalla sua quota per il terzo trimestre del 1981.

Per quanto riguarda l'istanza di proroga dei termini di pagamento, non vi sono, anche su questo punto, motivi particolari per prenderla in considerazione. La Commissione concede agevolazioni di pagamento solo alle imprese che devono far fronte a difficoltà economiche e ciò non avviene nella fattispecie.

IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 29 settembre 1983 le parti hanno svolto difese orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1° dicembre 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 31 dicembre 1982, la società IRO — Industrie riunite odolesi SpA — con sede in Odolo, provincia di Brescia (Italia), ha proposto, a norma degli artt. 33, 2° comma, e 36, 2° comma, del Trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 24 novembre 1982, n. C(82) 1631/3, relativa ad una sanzione contro l'impresa IRO — Industrie riunite odolesi SpA — ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e, in via subordinata, alla riduzione dell'ammenda inflitta da tale decisione, nonché, in ulteriore subordine, alla dilazione dei termini di pagamento dell'ammenda stessa.

2 Nella decisione impugnata viene constatato il superamento di 4 999 tonnellate, da parte della ricorrente, della quota di produzione per i prodotti siderurgici delle categorie V (tondi per cemento armato) e VI (laminati mercantili) assegnatale per il terzo trimestre 1981 e le viene inflitta per tale superamento un'ammenda di 374 925 ECU, pari a 502 601 959 Lit.

3 La ricorrente non contesta il superamento della quota, ma sostiene che esso è dovuto al comportamento contraddittorio e ingiusto della Commissione che, dopo aver finto di incoraggiare le esportazioni di prodotti siderurgici verso i paesi terzi, avrebbe bruscamente vietato alla ricorrente di produrre il quantitativo necessario per far fronte ad una consegna in un paese terzo. La Commissione avrebbe infatti rifiutato di tener conto di un'ordine di 30 000 tonnellate di tondi per cemento armato destinati all'esportazione in Libia fissando, il 4 agosto 1981, la quota di produzione della ricorrente per il terzo trimestre 1981 e respingendo, il 7 agosto 1981, la richiesta di adeguamento di detta quota alla situazione particolare dell'impresa della ricorrente, mentre la stessa Commissione, nel 1980, in occasione di un precedente ordine prove-

niente dalla Libia, aveva comunicato alla ricorrente che era «nell'interesse della siderurgia comunitaria mantenere queste correnti di esportazione».

4 In base a tali considerazioni di fatto, la ricorrente conclude innanzitutto nel senso che la Commissione sarebbe stata tenuta a procedere all'adeguamento della quota sia a norma dell'art. 14 della decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA, «che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica» (GU L 291, pag. 1), sia a norma della decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA, «che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica» (GU L 180, pag. 1).

5 La ricorrente invoca poi le stesse circostanze per sostenere che l'importo dell'ammenda inflittale è sproporzionato in relazione all'infrazione commessa. A tal fine, essa fa valere che la sua impresa, di dimensioni modeste, non avrebbe potuto sopravvivere alla perdita del mercato libico che sarebbe derivata dalla rinuncia al nuovo ordine proveniente dalla Libia.

6 Va innanzitutto constatato che il primo di questi due mezzi si risolve in una contestazione della legittimità delle decisioni 4 e 7 agosto 1981 con le quali la Commissione ha rispettivamente fissato la quota di produzione della ricorrente per il terzo trimestre 1981 e respinto la richiesta di adeguamento della quota stessa formulata dalla ricorrente. Tali decisioni sono tuttavia divenute definitive in quanto non impugnate entro il termine previsto dal Trattato. Orbene, è costante giurisprudenza che, nel ricorso d'annullamento diretto avverso una decisione individuale, non è lecito eccepire l'illegittimità di un'altra decisione individuale avente lo stesso destinatario e che non sia più impugnabile.

7 Stando così le cose, la ricorrente non può far valere utilmente l'illegittimità delle predette decisioni 4 e 7 agosto 1981. Di conseguenza il primo mezzo deve essere respinto.

8 Col secondo mezzo la ricorrente chiede alla Corte di ridurre, in forza della competenza di piena giurisdizione conferitale dall'art. 36, 2° comma, del Trattato CECA, l'importo dell'ammenda irrogata.

9 Al riguardo è necessario esaminare le circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'infrazione di cui è causa. Per quanto la ricorrente non abbia chiesto l'adeguamento della propria quota nell'aprile 1981, al momento di accettare l'ordine proveniente dalla Libia, e abbia avanzato tale richiesta solo verso la metà di luglio, invocando d'altro canto la decisione generale n. 2794/80 già scaduta, risulta però anche che, durante i mesi di maggio e giugno 1981, quando il predetto ordine cominciava ad essere eseguito dalla ricorrente, le imprese interessate si trovavano in condizioni di incertezza in ordine all'estensione o meno ai tondi per cemento armato della nuova disciplina di quote di produzione che sarebbe entrata in vigore dopo il 30 giugno 1981. Va ricordato che tale estensione è stata finalmente operata soltanto il 3 luglio 1981 con la decisione generale n. 1832/81 che ha esteso ai tondi per cemento armato e agli acciai mercantili la nuova disciplina delle quote di produzione (GU L 184, pag. 1) a modifica della decisione generale n. 1831/81 già in vigore dal 1° luglio.

10 Tali circostanze non bastano tuttavia a far venir meno gli addebiti mossi alla ricorrente dalla Commissione. Va infatti considerato che l'ordine dell'aprile 1981 proveniente dalla Libia riguardava 30 000 tonnellate, quantità notevolmente superiore alla quota di produzione trimestrale normalmente a disposizione della ricorrente. La prudenza cui qualsiasi impresa deve ispirarsi in un mercato regolamentato qual era quello dei prodotti siderurgici nel 1981 avrebbe dovuto indurre la ricorrente a cautelarsi e a chiedere subito i necessari adeguamenti delle quote attribuitele onde proporre eventualmente un ricorso in caso di rifiuto ingiustificato. Il solo fatto che la Commissione, nello scambio di corrispondenza intercorso con la ricorrente, abbia in precedenza accennato, in termini generali, all'«interesse della siderurgia comunitaria» di mantenere le correnti di esportazione verso i paesi terzi, non è tale da sollevare la ricorrente da tale onere.

11 Infine, va osservato che l'ammenda inflitta è stata calcolata sulla base di un importo di 75 ECU per tonnellata di superamento, mentre il superamento complessivo era superiore al 10% della quota e consentiva quindi l'applicazione di un tasso di ammenda più elevato in conformità all'art. 12, 2° comma, della decisione generale n. 1831/81.

12 Alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene che non debba procedersi ad una riduzione dell'ammenda irrogata.

13 In ordine all'istanza, avanzata in subordine dalla ricorrente, di dilazione dei termini di pagamento dell'ammenda, che d'altro canto non è stata motivata, basta constatare che la Commissione si è dichiarata disponibile a concedere rateazioni alle imprese che debbono fronteggiare gravi difficoltà economiche. La ricorrente può rivolgere un'istanza circostanziata alla Commissione al fine di ottenere eventuali dilazioni di pagamento.

14 Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto in toto.

Sulle spese

15 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° La ricorrente è condannata alle spese.

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 marzo 1984.

Per il cancelliere

D. Louterman

amministratore

Il presidente della Prima Sezione

T. Koopmans